

IVA

Per l'esonero da split payment rileva la data della fattura

di **Fabio Garrini**

Il **decreto dignità (D.L. 87/2018)** interviene sul tema dell'applicazione dello **split payment**, seppure con una portata molto inferiore rispetto a quanto inizialmente atteso: non vi è infatti stata la promessa abrogazione dell'istituto, ma quantomeno sono stati **esonerati i professionisti**, ossia i soggetti che subivano le maggiori conseguenze negative.

La situazione dei professionisti

L'[articolo 17-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), **vigente prima del D.L. 50/2017**, disponeva un esonero dall'applicazione dello **split payment** per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da **ritenute alla fonte**; si trattava di un **esonero** dalla disciplina della scissione dei pagamenti che, come precisato dalla [circolare AdE 15/E/2015](#), riguardava anche i contribuenti che subivano in relazione ai propri compensi una **ritenuta a titolo di acconto**.

Peraltro, l'Iva relativa a tali prestazioni era interessata dal **differimento di esigibilità** ex [articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), con versamento dell'imposta all'Erario da parte del professionista solo a seguito dell'incasso della fattura emessa.

L'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.L. 50/2017](#), come noto, aveva **abrogato il comma 2** del citato [articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#), con la conseguenza che **anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenute dovevano essere necessariamente assoggettati a split payment**.

Con la conseguenza che i professionisti finivano per subire una **doppia penalizzazione** a livello finanziario, una prima legata alla **ritenuta d'acconto** sui compensi, una seconda per il fatto che la fattura veniva pagata senza l'Iva addebitata in rivalsa (con il rischio per i professionisti di finire a forte **credito di Iva**, credito che, come noto, è soggetto a numerosi **vincoli** nella possibilità di utilizzo, *in primis* la necessità di apposizione del **visto di conformità** quando detto credito supera la soglia di euro 5.000, soglia che era stata ridotta proprio ad opera del **D.L. 50/2017**).

Da notare come l'intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una **platea di soggetti più ristretta**: come già segnalato sulle [pagine](#) della presente rivista *online*, il beneficio riguarda i soli **professionisti** (ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#)).

Al contrario, i compensi spettanti a **soggetti diversi dai lavoratori autonomi**, continuano a **subire gli effetti** dello **split payment**: si pensi in particolar modo agli **agenti di commercio** che

lavorano per società quotate, che dallo scorso anno hanno iniziato a vedersi decurtati gli accrediti dell'Iva addebitata in fattura e che **oggi non possono beneficiare dell'esonero** che viene riconosciuto, come detto, a favore dei soli lavoratori autonomi.

Vecchio 17 c. 2 DPR 633/72	Nuovo art. 17 c. 1-sexies DPR 633/72
↓	↓
<p><i>“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”</i></p>	<p><i>“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.</i></p>

Decorrenza

Va infine analizzato il tema della **decorrenza**, aspetto che fortunatamente viene regolato dalla norma stessa, quindi non crea problemi interpretativi: rispetto alla norma dello scorso anno che presentava una data di effetto fissa, quella del presente decreto è **ancorata all'entrata in vigore** della disposizione. Infatti:

- [l'articolo 1, comma 4, D.L. 50/2017](#) aveva disposto l'assoggettamento delle prestazioni interessate da ritenuta con riferimento **“alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017”**;
- [l'articolo 12, comma 2, D.L. 87/2018](#) (c.d. **“decreto dignità”**) afferma **“le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”**.

Il discrimine è quindi la data in cui risulta emessa la fattura: tutte le fatture successive allo scorso **14 luglio** (il decreto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018), anche inerenti **prestazioni rese precedentemente a tale data**, scontano la nuova disciplina.

Quindi, per fare un esempio, se un professionista emette una fattura in data **31 luglio** per prestazioni rese nel primo semestre 2018, comunque tale fattura sarà esonerata dallo **split payment**, pertanto la rivalsa dell'Iva **seguirà le regole ordinarie**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)